Confagricoltura Padova

RACCOLTA E TERRITORIO

Piante officinali spontanee: serve l'autorizzazione regionale

La Regione ha istituito l'Elenco dei raccoglitori autorizzati. Chi raccoglie a scopo commerciale deve iscriversi.

Con la DGR n. 1125 del 13 ottobre 2026, pubblicata sul BUR n. 142 del 20 ottobre, la Regione del Veneto ha istituito l'Elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee. La raccolta con finalità commerciali è ora riservata a chi ha l'autorizzazione regionale. Serve essere imprenditore agricolo, avere 18 anni e superare il corso con esame abilitativo. La domanda si presenta via PEC, ma la modulistica non è ancora approvata.

Requisiti

- età minima di 18 anni;
- qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;
- corso di formazione e superamento dell'esame abilitativo presso un ente accreditato dalla Regione, come ERAPRA Veneto.

Chi ha superato un esame di botanica farmaceutica durante la laurea è esonerato dalle lezioni ma deve sostenere l'esame. Il raccoglitore deve inoltre garantire la tracciabilità del prodotto e rispettare i requisiti fiscali e igienico-sanitari per raccolta, trasformazione e vendita.

Domanda e validità

La domanda va inviata via PEC alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare, con moduli che saranno approvati da un successivo decreto e pubblicati sul sito regionale. La Regione conclude l'istruttoria entro 3 mesi, rilascia l'autorizzazione e iscrive il richiedente nell'Elenco. L'autorizzazione dura cinque anni, vale su tutto il territorio nazionale, è personale e non cedibile.

Rinnovo, decadenza e revoca

Il rinnovo per altri cinque anni si chiede via PEC nei sei mesi prima della scadenza, autocertificando di essere ancora imprenditore agricolo e allegando l'attestato di un corso di aggiornamento (massimo 20 ore) frequentato non prima di un anno dalla scadenza. Se i corsi non sono disponibili basta comunicarlo: l'autorizzazione è prorogata di un anno, entro il quale il corso va comunque frequentato.

L'autorizzazione decade se il rinnovo non è chiesto nei termini o se, in caso di proroga, il corso non viene frequentato. È revocata se manca uno dei requisiti iniziali. Dopo controlli con esito negativo l'Autorità può disporre sospensione, revoca e cancellazione dall'Elenco; chi è stato cancellato può ripresentare domanda solo dopo aver rifatto corso ed esame.

Cosa manca ancora

Devono essere adottati, con decreti del Direttore della Direzione Prevenzione, la modulistica e le linee guida sui corsi di formazione e aggiornamento. Le linee guida per l'esame finale sono già state approvate con DDR n. 13729 del 19 maggio 2026. La delibera dà attuazione al DM 21 gennaio 2022, attuativo del D.Lgs. 75/2018 (Testo unico delle piante officinali). ERAPRA Veneto, ente di formazione di Confagricoltura Veneto, segue la programmazione dei percorsi abilitanti.

Fonte: Regione del Veneto, DGR n. 1125 del 13 ottobre 2026, Allegato A, BUR n. 142 del 20 ottobre 2026.